

## Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 10 aprile 2019 di risolvere il contratto di agente temporaneo del ricorrente ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del RAA;
- condannare la Commissione alle spese.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 266 TFUE. Il ricorrente sostiene, al riguardo, che la Commissione avrebbe dovuto reintegrarlo nel servizio a seguito della sentenza del 10 gennaio 2019, RY/Commissione (T-160/17, EU:T:2019:1).
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato, ove al ricorrente non sarebbe stato reso possibile presentare utilmente le sue osservazioni e influire sul processo decisionale in parola.
3. Terzo motivo, vertente sullo sviamento di potere, in base al rilievo secondo il quale la decisione impugnata sarebbe stata adottata al solo fine di dare le sembianze della legittimità alla decisione meramente confermativa della risoluzione del contratto del ricorrente.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto di accesso al fascicolo. Il ricorrente fa valere a tal riguardo che non è stato dato seguito alcuno alle sue ripetute domande di trasmissione degli scambi di documenti intervenuti tra il gabinetto del membro della Commissione e la direzione generale delle risorse umane e della sicurezza a seguito della sentenza del 10 gennaio 2019, RY/Commissione (T 160/17, EU:T:2019:1).

---

### Ricorso proposto il 6 dicembre 2019 – CrossFit/EUIPO – Hochwarter (CROSSBOX)

(Causa T-835/19)

(2020/C 36/46)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

## Parti

*Ricorrente:* CrossFit Inc. (Scotts Valley, California, Stati Uniti) (rappresentante: D. Mărginean, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Marlis Hochwarter (Vienna, Austria)

## Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

*Titolare del marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea figurativo CROSSBOX – Marchio dell'Unione europea n. 12 503 471

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità

*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 ottobre 2019 nel procedimento R 1832/2018-4

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese sostenute dinanzi al Tribunale.

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

---

**Ordinanza del Tribunale del 3 dicembre 2019 – Eutelsat/GSA**

**(Causa T-99/17) <sup>(1)</sup>**

(2020/C 36/47)

*Lingua processuale: l'inglese*

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 144 dell'8.5.2017.

---

**Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2019 – Scandlines Danmark e Scandlines Deutschland/Commisison**

**(Causa T-566/19) <sup>(1)</sup>**

(2020/C 36/48)

*Lingua processuale: l'inglese*

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 348 del 14.10.2019.

---